



Comune di Cupra Marittima

Provincia di Ascoli Piceno

COPIA

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NUM. 147 DEL 14-12-2020

Oggetto: REVISIONE BIENNALE DELLE SEDI FARMACEUTICHE DEL COMUNE DI CUPRA MARRITIMA (ART. 2 L. N. 4751968 - ART.3 REG. REGIONE MARCHE N. 2 DEL 18/04/2019.

L'anno duemilaventi addì quattordici del mese di dicembre alle ore 13:00, convocata nei modi di legge si è riunita la Giunta Comunale per trattare, tra l'altro, dell'oggetto suindicato alla presenza dei Signori:

PIERSIMONI ALESSIO	SINDACO	P
SPINA LUCIO	ASSESSORE	P
LUCIANI DANIELA	ASSESSORE	A
IMBERTI FAUSTO GIOVANNI	ASSESSORE	P
SACCHINI ELEONORA	ASSESSORE	P

ne risultano presenti n. 4 e assenti 1

Partecipa il Segretario Comunale Dott. STEFANO ZANIERI

Riconosciuta valida l'adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. PIERSIMONI ALESSIO in qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione sull'oggetto all'ordine del giorno.

Immediatamente eseguibile

S

LA GIUNTA COMUNALE

Dato atto che, nel rispetto di quanto stabilito con decreto sindacale n. 4 del 16/04/2020 emanato ai sensi dell'art. 73 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, la seduta si è svolta in videoconferenza, con l'utilizzo di dotazioni informatiche e in modalità Zoom, secondo criteri di trasparenza e tracciabilità.

RICHIAMATI:

- il R.D. 27.07.1934, n. 1265 "Testo Unico delle Leggi Sanitarie";
- il R.D. 30-9-1938 n. 1706 "Approvazione del regolamento per il servizio farmaceutico";
- la L. 08.03.1968, n. 221 "Provvidenze a favore dei farmacisti rurali";
- la L. 2.04.1968, n. 475 "Norme concernenti il servizio farmaceutico";
- il D.P.R. 21.08.1971, n. 1275 "Regolamento per l'esecuzione della L. 475/1968, recante norme concernenti il servizio farmaceutico";
- la L. 8.11. 1991, n. 362. "Norme di riordino del settore farmaceutico";
- il D.L. 04.07.2006 n. 223, convertito con L. 04.08.2006, n.248;
- il D.L. 24.01.2012, convertito con L. 24.03.2012, n. 27 "c.d. Decreto Cresci Italia" e s.m.i;
- la L.R. 16/02/2015, n. 4 ad oggetto "Nuove norme in materia di Servizio Farmaceutico";
- il Regolamento Regionale n. 2 del 18/04/2019 "Disposizioni di attuazione della L.R. n.. 4/2015";

RICHIAMATO, in particolare, l'art.2 della L. n. 475 del 02.04.1968 e s.m.i. a mente del quale:

"1. Ogni Comune deve avere un numero di farmacie in rapporto a quanto disposto dall'articolo 1. Al fine di assicurare una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico, il Comune, sentiti l'Azienda Sanitaria e l'Ordine Provinciale dei Farmacisti competente per territorio, identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare un'equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate.

2. Il numero di farmacie spettanti a ciascun comune è sottoposto a revisione entro il mese di dicembre di ogni anno pari, in base alle rilevazioni della popolazione residente nel comune, pubblicate dall'Istituto nazionale di statistica";

RICHIAMATO inoltre, l'art.1 della legge n.475/1968 così come modificata dalla legge 27/2012 che ridefinisce il quorum minimo demografico, per l'apertura di una farmacia in 3.300 abitanti e stabilisce che la popolazione eccedente, rispetto al parametro indicato, consente l'apertura di una ulteriore farmacia, qualora sia superiore al 50 per cento del parametro stesso;

RICHIAMATO, altresì, l'art. 3 "Modalità di revisione" del Regolamento Regionale n. 2/2019 il quale stabilisce che la revisione biennale delle sedi farmaceutiche di cui all'articolo 2, comma 2, è effettuata dal Comune, previo parere dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR) e dell'Ordine Provinciale dei Farmacisti competente per territorio, attraverso apposito atto dell'organo statutario competente...omissis.....l'atto di revisione delle sedi farmaceutiche deve essere pubblicato entro il 31 Dicembre dell'anno di adozione nel Bollettino Ufficiale della Regione e trasmesso alla Regione, all'ASUR e all'Ordine Provinciale dei Farmacisti competente per territorio";

VISTA la comunicazione della Regione Marche acquisita agli atti dell'Ente a mezzo Pec prot. n. 11215 del 16/10/2020;

DELIBERA DI GIUNTA n. 147 del 14-12-2020 - Comune di Cupra Marittima

CONSIDERATO inoltre che la revisione della Pianta organica delle farmacie si attua applicando i criteri demografico, topografico, urbanistico e del decentramento, come definiti dalla disciplina statale, in base alle rilevazioni della popolazione residente, pubblicate dall'Istituto Nazionale di Statistica, riferita al 31/12/2019;

VERIFICATO che la popolazione residente nel Comune di Cupra Marittima alla data del 31/12/2019 è di n. 5423 abitanti e che l'attuale Pianta Organica delle farmacie consta di n. 2 sedi farmaceutiche;

DATO ATTO che non si riscontrano sostanziali mutamenti nel numero e nella ubicazione della popolazione residente e pertanto il Comune ritiene di **confermare la previgente Pianta Organica**, anche per il biennio 2020/2021;

RITENUTO di confermare l'attuale Pianta Organica delle farmacie del Comune di Cupra Marittima come risulta dall' "Allegato A" e dalla cartografia "Allegato B";

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico - finanziaria o sul patrimonio del Comune e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile ex art.49 D.lgs 267/2000;

Per i motivi di cui in premessa che si richiamano integralmente e sostanzialmente,

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal competente Responsabile del Servizio ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267/2000;

Visto il D.Lgvo 18/08/2000, n.267;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Ad unanimità di voti legalmente espressi in forma palese per appello nominale;

DELIBERA

1. di confermare per l'anno 2020 la Pianta Organica previgente delle Farmacie del Comune di Cupra Marittima composta di n. 2 sedi farmaceutiche, descritte **nell'Allegato A**, nonché la relativa rappresentazione cartografica (**Allegato B**), parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di pubblicare il presente atto all'Albo e sul Sito del Comune, corredato degli allegati sopra citati;
3. di pubblicare la revisione per l'anno 2020 della Pianta Organica sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Marche (BUR Marche) e di trasmettere il presente atto, completo degli allegati, alla Regione Marche Azienda Regionale Sanitaria, al Servizio ASUR Area Vasta 5 di San Benedetto del Tronto e all'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Ascoli Piceno;

Quindi con successiva votazione unanime legalmente espressa in forma palese per appello nominale, la Giunta Comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.L. 18/08/2000, n. 267.

**PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA CORRISPONDENTE N. 133 DELL'ANNO 23-10-2020
AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGVO N.267/2000.**

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Data: 23-10-020

Il Responsabile del servizio
F.to ARCH. LUCA VAGNONI

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
F.to PIERSIMONI ALESSIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. STEFANO ZANIERI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene in data odierna pubblicata per 15 giorni consecutivi , ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, all'Albo Pretorio On Line nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, comma1, della legge 18 giugno 2009, n.69) e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000.

Dalla residenza municipale, li, 15-12-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. STEFANO ZANIERI

La presente copia è conforme all'originale per uso amministrativo

Dalla residenza municipale, li, 15-12-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. STEFANO ZANIERI